

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3638

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 1998

—————

Norme costituzionali in materia di giusto processo
e di garanzia dei diritti nel processo penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La sentenza n. 361 del 26 ottobre-2 novembre 1998 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune delle norme introdotte nel codice di procedura penale dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, in materia di valutazione delle prove nel processo penale e utilizzabilità in dibattimento degli atti acquisiti nelle fasi preliminari, ha sollevato un acceso dibattito politico-istituzionale sulla interpretazione che essa ha dato dei principi fondativi del processo penale alla luce del dettato costituzionale. Ancora una volta l'ispirazione accusatoria del nuovo sistema processuale penale, fatta propria dal legislatore nella riforma del codice di rito, si è scontrata con l'interesse al valore probatorio delle dichiarazioni rese nelle fasi preliminari al dibattimento.

Se è vero, come è stato scritto a commento della sentenza, che la Costituzione non indica il suo favore per un modello processuale, è altrettanto vero che non pregiudica la scelta del legislatore nell'uno come nell'altro senso. Sulla base di questa valutazione fu varato il nuovo codice di procedura penale la cui ispirazione è stata messa in discussione da ripetuti interventi della Corte costituzionale. Di fronte alle decisioni della Corte costituzionale il legislatore non può aprire un conflitto di impossibile soluzione riproponendo la sostanza del-

le norme censurate. Al contrario, può certamente e utilmente trovare nuove soluzioni mirate a bilanciare i confliggenti interessi alla formazione della prova in contraddittorio e alla non dispersione dei mezzi di prova. Un impegno in questa direzione non può che giovare di una forte scelta innovativa a livello costituzionale, che acquisisca espressamente in Costituzione i principi fondamentali del modello accusatorio nel processo penale.

In questa direzione si muoveva l'articolo 130 del progetto di legge elaborato dalla Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali. Al di là del contesto entro cui quell'articolo era stato elaborato, e che per ragioni a tutti note non ha avuto il consenso necessario al prosieguo dell'*iter* parlamentare, le norme in questione sono state sostenute da uno schieramento assai largo in Commissione, e vedevano il sostegno di larga parte della cultura giuridica. Per questi motivi, proponendoli come base di discussione per una revisione costituzionale in materia di procedure nell'amministrazione della giustizia, nell'unico articolo di questo disegno di legge costituzionale, ripropongo alla vostra attenzione e al vostro esame i primi due commi del citato articolo 130, riferiti ai principi del giusto processo e del procedimento penale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 111 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 111-*bis*. - La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata».

